

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, venerdì 18 gennaio 2002

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 • (0961) 856628-29

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria  
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

*Il 1° e il 16 di ogni mese:*

### PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

#### SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

#### SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

### PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

#### SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

#### SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

*Ordinariamente il venerdì di ogni settimana*

### PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*



## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### SEZIONE I

---

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 7

**Norme per favorire l'esodo dei dirigenti e dipendenti della Regione Calabria . . . . .** Pag. 1036

REGOLAMENTO REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 1

**L.R. n. 7 del 2/5/2001, art. 9, commi 28 e 29. Regolamento per l'attribuzione dei contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata . . . . .** Pag. 1037

REGOLAMENTO REGIONALE 15 GENNAIO 2002, n. 2

**Adozione Regolamento L.R. n. 7/2001, art. 6/bis – Parziale rettifica . . . . .** Pag. 1038

**PARTE PRIMA****SEZIONE I**

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 7

**Norme per favorire l'esodo dei dirigenti e dipendenti della Regione Calabria.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1***Finalità*

1. La Regione assume il principio della riqualificazione della dotazione organica e dell'efficienza gestionale per favorire il necessario processo di snellimento e di riorganizzazione della struttura burocratica e amministrativa, secondo i criteri di produttività, razionalità, integrazione funzionale e flessibilità operativa, nel supremo interesse di tutela degli interessi generali dei cittadini calabresi.

**Art. 2***Esodo volontario*

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, la Regione favorisce l'esodo volontario dei dirigenti e dipendenti che entro il 31 dicembre 2003 abbiano maturato o maturino il diritto al collocamento a riposo.

2. L'esodo volontario del predetto personale è incentivato mediante l'erogazione di una indennità straordinaria pari al 40 per cento della retribuzione annuale lorda in godimento alla data della domanda di cui all'articolo 3, moltiplicato per gli anni mancanti al raggiungimento del termine per il definitivo collocamento a riposo e, comunque, non superiore a 36 mesi.

3. Ai fini del predetto calcolo, frazioni di mesi superiori a sei, sono considerate equivalenti ad una annualità.

**Art. 3***Tempi di attuazione*

1. Il personale che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 2, deve presentare domanda di cessazione dal servizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Amministrazione, in relazione ad inderogabili e giustificate esigenze di servizio e previa assunzione di un motivato provvedimento amministrativo da parte della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può rinviare la cessazione dal servizio fino ad un massimo di 90 giorni.

3. L'indennità di cui al precedente articolo 2, previo accordo tra le parti, potrà essere corrisposta anche ratealmente, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

**Art. 4***Estensione e limiti dei benefici*

1. I benefici previsti dalla presente normativa sono estesi, alle medesime condizioni e con le medesime modalità, ai dirigenti e dipendenti degli Enti strumentali della Regione.

2. Non è consentita l'applicazione della presente legge a coloro che abbiano ottenuto il trattamento di quiescenza e risultano riammessi in servizio ai sensi della normativa vigente. In quest'ultimo caso la Regione provvederà al definitivo collocamento a riposo.

**Art. 5***Divieti*

1. Ai soggetti collocati a riposo e/o che abbiano usufruito del beneficio di cui alla presente legge, è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti professionali con la Regione e con gli Enti strumentali da essa dipendenti, a qualunque titolo prestati, per i cinque anni successivi alla cessazione del servizio. La stipulazione di contratti, accordi o convenzioni in contrasto con il presente divieto comporta responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che abbia sottoscritto il contratto, l'accordo o la convenzione.

**Art. 6***Dotazione organica*

1. Il cinquanta per cento dei posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione della presente legge sono portati in diminuzione nella dotazione organica complessiva.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche secondo i principi di cui all'art. 1.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 2 non è consentita l'adozione di nuovi provvedimenti finalizzati all'attivazione di comandi o trasferimenti di personale proveniente da altri Enti, fatti salvi quelli previsti per le strutture speciali o in corso alla data della approvazione da parte del Consiglio regionale della presente legge.

**Art. 7***Norma transitoria*

1. Al fine di favorire l'esodo volontario, nella prima applicazione della presente legge e comunque entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della stessa, il 50 per cento dei posti della qualifica di dirigente vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, è coperto mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo della Regione appartenente all'ex ottava qualifica funzionale posseduta alla data del 31/12/1989 ed aventi i sottoindicati requisiti:

a) diploma di laurea e 5 anni di anzianità nell'ottava qualifica funzionale alla data del 31/12/1989;

b) diploma di maturità e 9 anni di anzianità nell'ottava qualifica funzionale alla data del 31/12/1989

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio devono emanare il relativo bando di concorso e stabilire i titoli valutabili, la composizione della commissione nonché le materie oggetto delle prove, tenuto conto delle disposizioni di legge vigenti.

**Art. 8***Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio

finanziario 2002 e per gli anni successivi la corrispondente spesa, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge annuale di bilancio.

#### Art. 9

##### Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 gennaio 2002

**Giuseppe Chiaravalloti**

REGOLAMENTO REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 1

**L.R. n. 7 del 2/5/2001, art. 9, commi 28 e 29. Regolamento per l'attribuzione dei contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1163 del 27 dicembre 2001, «Contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata – legge regionale n. 7 del 2/5/2001, art. 9, commi 28 e 29. Approvazione regolamento per l'attribuzione dei contributi».

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9.

EMANA

il seguente Regolamento:

REGIONE CALABRIA  
Assessorato alla Pubblica Istruzione ai Beni Culturali  
Dipartimento n. 10

#### Art. 1

Regolamento per l'attribuzione di benefici alle vittime della criminalità.

#### Art. 2

Il presente regolamento determina le procedure per la concessione dei contributi regionali alle vittime della criminalità organizzata in attuazione del disposto della legge regionale 2/5/2001 n. 7 art. 9 comma 28 e 29.

#### Art. 3

I beneficiari sono individuabili tra i componenti il nucleo familiare delle vittime della criminalità organizzata intendendosi come tali il coniuge superstite ed i figli.

#### Art. 4

Per accedere alla concessione dei benefici gli interessati devono presentare domanda entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### Art. 5

Il beneficio regionale viene concesso nel modo seguente:

- a) in favore dei figli delle vittime vengono assegnate borse di studio di importo differenziato in base ai gradi di istruzione frequentata;
- |   |               |
|---|---------------|
| a.1 scuola materna, elementare e media                        | L. 15.000.000 |
| a.2 scuola secondaria superiore o corso di formazione prof.le | L. 20.000.000 |
| a.3 istruzione Universitaria                                  | L. 30.000.000 |
- b) in favore del coniuge superstite è assegnata una elargizione pari a
- |  |              |
|--|--------------|
|  | L. 5.000.000 |
|--|--------------|

#### Art. 6

La valutazione dell'istanza e l'individuazione dei beneficiari è effettuata dal Comitato permanente per lo sviluppo civile e democratico nella lotta contro la criminalità mafiosa, costituito con delibera della Giunta Regionale dell'11/6/2001 n. 527 ai sensi della legge n. 2/86 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 7

Le istanze presentate ai fini delle concessioni dei benefici regionali devono essere Corredate da apposita certificazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 28/7/1999 n. 510, competente per territorio, attestante il nesso causalità tra l'evento lesivo e l'azione riconducibile alla criminalità organizzata.

#### Art. 8

Nel caso che l'entità della spesa necessaria per soddisfare le istanze ritenute ammissibili superi la disponibilità viene effettuata una diminuzione proporzionale degli importi indicati al precedente art. 4.

#### Art. 9

Le elargizioni concesse dalla Regione Calabria in favore delle vittime della criminalità organizzata di cui al precedente articolo 1 sono effettuate nel rispetto del disposto dell'art. 13 della legge 20/10/1990 n. 302.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 gennaio 2002

**Giuseppe Chiaravalloti**

REGOLAMENTO REGIONALE 15 gennaio 2002, n. 2

**Adozione Regolamento L.R. n. 7/2001, art. 6/bis – Parziale rettifica.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Visto il Regolamento regionale 3 dicembre 2001, n. 5, recante: «Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 6 bis della Legge regionale n. 7/2001», approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 992 del 28/11/2001.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1101 del 17 dicembre 2001 con la quale la Giunta regionale ha apportato parziali modifiche al Regolamento di cui sopra.

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9.

EMANA

Le seguenti norme regolamentari:

Art. 3, al comma 1, dopo le parole «soggetti pubblici e/o privati» vengono aggiunte le parole «E Cooperative»,

Art. 4, al comma 1, le parole «entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul BURC» vengono sostituite con «entro Trenta giorni dalla pubblicazione sul BURC, del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento 12, che approva l'avviso pubblico per l'accesso ai finanziamenti».

Art. 4, il comma 3 è interamente abrogato.

Art. 4, il punto c) del comma 6 è così sostituito «congruità del piano economico-finanziario del progetto».

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2002

**Chiaravalloti**



---

**Vendita:**

un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);

un fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.

Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).

**Prezzi e condizioni di abbonamento:**

Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

L. 70.000 (euro 36,15).

Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

L. 35.000 (euro 18,08).

**Condizioni di pagamento:**

l'abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell'importo dovuto per l'abbonamento deve essere inviata all'Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.** Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l'invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

*Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.*

---

---

Editore:

REGIONE CALABRIA

AUT. TRIBUNALE CATANZARO

N. 31/1994

Direttore responsabile:

OLDANI MESORACA

Redattore:

FRANCESCO LE PERA

Stampa:

GRAFICHE ABRAMO S.p.A.

CATANZARO

---